

SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONSULENZA FISCALE E CONTABILE PER IL PERIODO DAL 01/07/2026 AL
30/06/2029, CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UN ULTERIORE PERIODO
MASSIMO DI 3 ANNI – CODICE CIG _____

Viste:

- la Determinazione del Direttore n. 2026/013 del 11/03/2026, che si intende ivi
integralmente richiamata, con la quale si è stabilito tra il resto, di procedere
all'indizione di manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di
elaborazione buste paga, documenti connessi e consulenza in materia di lavoro per la
durata di anni 3 (tre) e ciò dal 01/07/2026 al 30/06/2029, con possibilità di rinnovo per
un ulteriore periodo massimo di 3 (tre) anni;

- la Determinazione del Direttore n. _____ del _____ con la quale si è
proceduto all'approvazione del verbale della Commissione Giudicatrice acquisito
agli atti dell'Ente con prot. _____/E e al conseguente affidamento del servizio di
consulenza fiscale e contabile per il periodo dal 01/07/2026 al 30/06/2029, con
possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo massimo di 3 anni a favore di
“ _____ ” per aver ottenuto un punteggio complessivo pari a _____,
dandosi altresì atto della conclusione con esito positivo delle verifiche sui requisiti
generali e morali dell'Affidatario previsti dagli artt. 94 e 95 del D. Lgs N. 36/2023 e
s.m.i.;

- che il codice identificativo gara è CIG: _____ ;

=====

In Reggio Emilia l'anno 2026 il giorno _____ del mese di _____ con il presente
contratto da registrarsi in caso d'uso con oneri a carico dell'affidatario da valere ad
ogni effetto di legge fra le sottoscritte parti:

Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, di seguito Fondazione - con

sede in Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi 12/C, P. IVA 02299930350 nella persona del

Direttore Dott.ssa Silvia Signorelli,

e

nat

a

il

e

residente a _____ in Via _____ n. _____, Codice

Fiscale _____ di seguito Affidatario, che indica come persona fisica in

possesso dei requisiti previsti dall'apposito

Avviso nat a il e residente

a	in Via	n.	Codice Fiscale
---	--------	----	----------------

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue

ART.1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento in un unico lotto del servizio di assistenza e

consulenza amministrativa, contabile, fiscale e tributaria per il periodo contrattuale,

referito al periodo dal 01/07/2026 al 30/06/2029, con possibilità di rinnovo per un

ulteriore periodo massimo di 3 anni a favore di _____ come richiamato in _____

premissa;

I servizi di consulenza ed assistenza richiesti rientrano nell'ambito dei servizi

previsti nelle categorie CPV 79221000-9 e 79200000-6.

In particolare, la prestazione, oggetto del presente appalto, è finalizzata

all'esecuzione delle seguenti attività:

a) Prestazioni contabili:

- Assistenza e consulenza professionale in materia di contabilità economica degli

enti di diritto privato in controllo pubblico, imposta sul valore aggiunto,

	imposte dirette e altri tributi, con riferimento sia all'attività istituzionale che	
	alle attività commerciali poste in essere dalla Stazione Appaltante, nonché a	
	tutti gli adempimenti e dichiarazioni fiscali ad esse connesse;	
	• assistenza nelle rilevazioni contabili inerenti le rilevazioni in P.D. afferenti le operazioni gestionali della Stazione Appaltante;	
	• assistenza nella tenuta dei libri contabili e fiscali obbligatori (registri IVA, libro giornale di contabilità, libro degli inventari, registro dei beni ammortizzabili);	
	• assistenza nella redazione e presentazione al cliente del Bilancio preventivo, completo dei dettagli necessari, approvato di norma entro il mese di dicembre, comunque non oltre il 28 febbraio;	
	• assistenza nella redazione e presentazione del Bilancio consuntivo e relative note informative, corredato dagli schemi fiscali obbligatori. Si precisa che, solitamente, viene approvato entro il mese di aprile, comunque non oltre il 30 giugno;	
	• predisposizione di modelli e deposito di variazioni presso il registro Imprese.	
	b) Prestazioni contabili in assolvimento di obblighi tributari:	
	① controllo della contabilità ai fini Iva (anche delle fatture attive) con visite periodiche presso la sede della Fondazione;	
	① determinazione, predisposizione e presentazione telematica dei modelli di pagamento F24;	
	① predisposizione delle certificazioni delle ritenute d'acconto sui redditi da lavoro autonomo e sui contributi erogati dalla Fondazione;	
	① predisposizione e trasmissione telematica di ogni eventuale dichiarazione periodica necessaria. A titolo esemplificativo e non esaustivo: comunicazioni liquidazioni periodiche IVA, comunicazione dati fatture emesse;	
	3	

	① predisposizione e trasmissione telematica di dichiarazione IVA con visto di	
	conformità ex art. 35 D. Lgs. n. 241/97 per utilizzi del credito superiori ad Euro	
	5.000,00;	
	① predisposizione e trasmissione telematica dichiarazione Modello Redditi ENC;	
	① predisposizione e trasmissione telematica dichiarazione Modello IRAP;	
	① calcolo e predisposizione di eventuali ravvedimenti operosi;	
	① registrazione telematica e non di contratti di locazione.	
	c) Consulenza e Supporto:	
	• Assistenza tecnica su appalti pubblici, bandi e finanziamenti.	
	• Consulenza su organizzazione aziendale, controllo di gestione e analisi dei costi.	
	• Assistenza nella predisposizione di eventuali interpelli in materia fiscale.	
	• Informazione tempestiva su novità legislative, predisposizione e invio di	
	circolari applicative di aggiornamento in materia fiscale ed espressione, a richiesta,	
	di pareri, anche scritti, su quesiti in materia contabile e fiscale.	
	L'Appaltatore non dovrà assumere, per tutta la durata dell'affidamento, alcun	
	incarico, né direttamente né per interposta persona, per la rappresentanza e difesa in	
	azioni giudiziarie e stragiudiziali contro la Stazione Appaltante, al fine di evitare	
	incompatibilità e violazione del codice deontologico, parimenti, prima di assumere	
	l'incarico, dovrà rinunciare ad eventuali azioni giudiziarie in corso precedentemente	
	azionate contro la Stazione Appaltante.	
	L'Appaltatore incaricato non dovrà intrattenere altri rapporti professionali che	
	possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'interesse della	
	Fondazione.	
	ART. 2 – IMPORTO DELL'APPALTO	
	L'ammontare del corrispettivo, è pari ad € _____ (diconsi Euro	
	4	

	/), ivi comprese le eventuali spese di viaggio e trasferta, I.V.A.	
	esclusa ed al lordo di qualsivoglia natura compresi. Detto importo è da intendersi	
	IVA esclusa ed al lordo di oneri di qualsivoglia natura compresi.	
	Il corrispettivo, dovuto dalla Fondazione all’Affidatario, sarà liquidato dietro	
	presentazione di regolare fattura con cadenza trimestrale alle date del 30/09, 31/12,	
	31/03 e 30/06. La Fondazione provvederà al pagamento dei corrispettivi convenuti a	
	30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture, subordinatamente al riscontro,	
	da parte del Responsabile Unico del Progetto, della regolarità dell’esecuzione delle	
	rispettive prestazioni contrattuali, unitamente al DEC - Direttore dell’Esecuzione del	
	Contratto. Tutti i pagamenti saranno subordinati all’acquisizione, da parte della	
	Fondazione, della certificazione della regolarità contributiva dell’Affidatario oltre	
	che della regolarità del Durc.	
	Tutti i compensi saranno soggetti al versamento delle ritenute fiscali ex D.P.R. n.	
	600/1973 e da aumentarsi del contributo previdenziale del 4% e dell’Iva di Legge.	
	Ai compensi come sopra indicati andranno aggiunte unicamente le spese	
	eventualmente anticipate in nome e per conto del cliente (bolli, diritti, postali ed	
	altro) che saranno oggetto di apposita annotazione in fattura.	
	Tale prezzo dovrà comprendere tutte le prestazioni di cui al precedente art. 1,	
	nessuna esclusa e deve intendersi come onnicomprensivo, con esclusione solo delle	
	spese vive eventualmente anticipate ed oltre contributi previdenziali ed I.V.A. di	
	legge.	
	Trattandosi di servizi di natura intellettuale, il costo della manodopera e degli oneri	
	della sicurezza non vengono stimati ai sensi dell’art. 108, comma 9, del D. Lgs. n.	
	36/2023. L’Affidatario si obbliga agli adempimenti previsti dalla Legge 136/2010 al	
	fine di assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente	
	5	

	affidamento. In particolare indica che il conto corrente a ciò dedicato è il seguente:	
	_____ - _____ - _____ - IBAN:	
	_____ indicando nella persona della _____ nat _____ a _____	
	_____ il _____ e residente a _____ n.	
	_____ - C.F. _____, in qualità di _____	
	_____, il soggetto delegato ad operare attraverso il suddetto _____	
	C/C, la quale è consapevole delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i	
	movimenti, anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione del presente	
	affidamento, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del	
	bonifico, ovvero con mezzi di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità	
	della transazione finanziaria.	
	Le parti convengono espressamente e senza possibilità di eccezione circa l'immediata	
	risoluzione contrattuale qualora l'Affidatario risulti inadempiente agli obblighi	
	previsti dalla citata normativa.	
	L'Affidatario si obbliga altresì ad inserire un'analoga clausola nei contratti nei	
	confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non	
	esclusiva, alla realizzazione del presente affidamento.	
	Il pagamento sarà disposto dietro presentazione di regolare fattura in formato	
	elettronico intestata a Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia-Via F.lli	
	Manfredi 12/C - 42124 Reggio Emilia - C.F. e P.I. 02299930350 – CUU: UFRS9M.	
	Sempre ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento	
	dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente	
	contratto, il codice identificativo di gara (CIG _____) attribuito	
	dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.	
	Ai fini del pagamento troverà applicazione quanto disposto all'art. 25 del D.L.	

	66/2014 e successive modifiche ed integrazioni.	
	Qualora la Fondazione acquisisca la documentazione che segnali	
	un'inadempienza contributiva, verrà trattenuto, in sede di liquidazione della fattura,	
	l'importo corrispondente all'inadempienza anche per l'intero importo della fattura.	
	Le fatture dovranno riportare la descrizione delle prestazioni rese dall'Appaltatore,	
	indicando le relative modalità di pagamento.	
	In caso di contestazione, anche parziale, delle prestazioni, i termini di pagamento di	
	cui sopra verranno automaticamente interrotti, senza decorso degli interessi moratori	
	in favore dell'Appaltatore, per tutto il periodo intercorrente dalla data di	
	contestazione fino al conseguente, completo e regolare adempimento.	
	E' fatto obbligo di provvedere ad ogni modifica relativa alla generalità e al codice	
	fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato.	
	L'Appaltatore, pena la nullità del presente contratto:	
	a. assume tutti gli obblighi connessi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità	
	dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata;	
	b. si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante	
	ed alla Prefettura, della notizia dell'inadempimento agli obblighi di	
	tracciabilità finanziaria di eventuali proprie controparti.	
	Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, si applica, dal primo anno	
	successivo all'inizio della prestazione di servizio, la revisione dei prezzi.	
	La revisione dei prezzi, che comunque non va ad alterare la natura generale del	
	contratto, è ammessa solo al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva	
	che determinano:	
	una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5	
	per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del	
	7	

valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alla prestazione da eseguire;

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si applicheranno gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT.

ART. 3 – DURATA DEL SERVIZIO

Il Servizio avrà durata di anni 3 (tre) con decorrenza dal 01/07/2026 e così fino al 30/06/2029 con possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo massimo di 3 anni che sarà ratificato con apposito successivo atto.

L'Affidatario si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, l'obbligo del rispetto per sé e tutti i collaboratori o consulenti o imprese fornitrici di lavori beni o servizi, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, del "Codice di comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità" approvato dal Consiglio di Gestione della Fondazione in data 31/01/2014, n. 3, pubblicato sul sito della Fondazione alla sezione "Amministrazione Trasparente" e del quale l'Affidatario dichiara di averne preso visione. La Stazione Appaltante avrà altresì facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore dell'Affidatario, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare il Modello Organizzativo ex Dlgs 231/01 ed il Codice Etico e Manleva, pubblicati al seguente link del sito della Fondazione:

<https://fondazionesport.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione.html>

L'Appaltatore è a conoscenza che la Fondazione ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso.

L'Appaltatore aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e

controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure ed, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo. Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dalla nostra organizzazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed allegati al presente contratto. La violazione delle regole previste dai sopracitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale. L'Appaltatore manleva fin d'ora la Fondazione per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte dell'Appaltatore o di suoi eventuali collaboratori.

ART. 4 – SEGRETO PROFESSIONALE E ALTRI INCARICHI

L' Affidatario è tenuto ad osservare il segreto professionale.

E' libero di assumere altri incarichi o servizi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti, purchè senza conflitto di interesse con Fondazione.

ART. 5 – CAUZIONE E ASSICURAZIONE

Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'Affidatario per la sottoscrizione del contratto ha costituito una garanzia, denominata "garanzia definitiva" sotto forma _____ pari ad € _____ (_____) rilasciata da _____ con sede a _____ in Via _____, con validità fino al _____ (al fine di poter verificare la corretta esecuzione del servizio fino a conclusione dell'affidamento);

Alla scadenza della garanzia, la quale dovrà essere prevista per il giorno _____, si procederà allo svincolo della cauzione con apposito

provvedimento, a seguito della completa e regolare esecuzione di tutte le prestazioni

richieste e della risoluzione di ogni eventuale contestazione, su presentazione di

regolare istanza scritta.

L'Appaltatore inoltre antecedentemente all'atto della stipula del contratto, ha

presentato copia conforme di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile

professionale prestata con polizza n. _____ con la compagnia

_____ con validità dalle ore _____ del _____ alle ore

del _____.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, a tutte le

disposizioni legislative come pure osservare tutte le norme, i regolamenti e le

prescrizioni delle competenti autorità per quanto possa interessare l'espletamento

del servizio oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore si impegna inoltre a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi,

regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di

lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso,

tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di

qualsivoglia altra natura. L'Appaltatore assume ogni responsabilità per danni o

infortuni che possono derivare a dette persone nell'esecuzione di ogni attività

relativa, direttamente o indirettamente, alle prestazioni oggetto del presente

contratto. L'Appaltatore assume inoltre ogni responsabilità per danni o infortuni che

possono essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività relativa,

direttamente o indirettamente, alle prestazioni oggetto del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna altresì ad osservare tutti gli obblighi di prevenzione e di

sicurezza previsti dalla normativa vigente. Nell'esecuzione dei servizi previsti nel

presente contratto, l'Appaltatore dovrà adottare i provvedimenti e le cautele necessari a garantire l'incolumità del proprio personale nonché di quello di terzi – incluso il personale della Fondazione – eventualmente presenti sul luogo di lavoro nel corso dell'esecuzione di ogni attività inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto, osservando le norme contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., restandone l'unico responsabile. L'Appaltatore solleva pertanto da ogni responsabilità la Fondazione ed il relativo personale preposto alla direzione ed alla sorveglianza delle prestazioni.

L'Appaltatore si impegna a mantenere indenne la Fondazione in relazione ad ogni e qualsiasi pretesa avanzata da terzi derivante, direttamente o indirettamente, dei servizi previsti nel presente contratto o dai suoi risultati.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni eventualmente arrecati alla Stazione Appaltante e/o a terzi nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il presente contratto. Assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivanti da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi, in ordine al servizio oggetto del presente atto e quindi assume ogni responsabilità al fine di mantenere la Fondazione estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo da parte di chicchessia.

L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso eventuali propri dipendenti e collaboratori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

E' altresì obbligato ad attuare, nei confronti di propri eventuali dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili, alla data del

contratto, alla categoria nonché le condizioni risultanti da successive modificazioni e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria.

L'obbligo di cui al precedente comma, permane anche dopo la scadenza dei menzionati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

La Stazione Appaltante, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'Appaltatore delle inadempienze ad esso denunciate dall'Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare ritenute fino alla corresponsione dell'importo contrattuale. Tale ritenuta verrà rimborsata qualora l'Ispettorato predetto dichiarerà che l'Appaltatore si sia posto in regola, e lo stesso non potrà vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

L'Appaltatore assume l'obbligo di agire in modo che il personale suo dipendente, dallo stesso incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

La sottoscrizione del presente contratto costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità di esecuzione in esso contenute o richiamate. Per quanto qui non espressamente previsto, le Parti rinviano alle norme del Codice Civile.

ART. 7 – INADEMPIENZE E PENALITA'

Fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili all'Appaltatore riconosciuti come tali dal Responsabile del progetto, nel caso in cui la Stazione Appaltante riscontri inadempienze agli obblighi contrattuali ovvero relativamente alle modalità di gestione definite nel presente contratto, lo stesso contesterà per

iscritto tali inadempienze, invitando l'Appaltatore a fornire dettagliate spiegazioni in merito. In caso di inerzia ovvero quando le spiegazioni fornite non siano considerate adeguate, fatta salva ogni altra facoltà, la Stazione Appaltante a suo insindacabile giudizio applicherà una penale a fronte di ogni inadempimento contestato, di importo variabile tra lo 0,1% e il 5% dell'ammontare contrattuale (al netto dell'IVA e del C.P.A.) tenuto conto della gravità dell'inadempimento riscontrato.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% dell'importo contrattuale complessivo (comunque al netto dell'IVA e del C.P.A.) la Fondazione ha facoltà di risolvere il presente contratto, senza obbligo di preavviso o di pronuncia giudiziaria e di fare eseguire le prestazioni non rese ad altro soggetto, in danno e a spese dell'Appaltatore, fatta salva ogni azione per il risarcimento del maggior danno subito, nonché ogni altra azione che la Fondazione ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi e della propria immagine.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'Appaltatore, per iscritto, dal Responsabile del procedimento. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al Responsabile del progetto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del Responsabile del procedimento, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine appena descritto, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Tutte le penalità e le spese a carico dell'Appaltatore saranno trattenute dai corrispettivi dovuti o, in caso di insufficienza, dalla cauzione definitiva. In ogni caso, l'applicazione delle penali non sarà condizionata all'emissione di nota di debito o di altro documento. L'Appaltatore non potrà chiedere la non applicazione delle penali,

né evitare le altre conseguenze previste dal presente contratto per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà, ove lo stesso Appaltatore non abbia provveduto a denunciare dette circostanze alla Fondazione entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l'Appaltatore non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l'indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l'inadempimento.

L'applicazione delle penali non limita l'obbligo, da parte dell'Appaltatore, di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all'importo delle penali stesse.

Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Resta ferma la facoltà di incamerare la cauzione prestata dall'Appaltatore a titolo di garanzia definitiva, in presenza di gravi e persistenti inadempienze per l'inosservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto, oltre che da quelli contemplati dalle disposizioni vigenti in materia.

ART. 8 - SUBAPPALTO E COTTIMI

Il Concessionario è tenuto ad eseguire direttamente il servizio di consulenza fiscale e contabile, in ragione delle capacità tecnico – professionali ed economiche finanziarie, da dimostrarsi in sede di gara.

In caso contrario nel rispetto dell'art. 188 e dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è ammesso il ricorso a prestazioni di imprese specializzate (sub-

appalto), salva in ogni caso verso la Stazione Appaltante la piena responsabilità dell’Affidatario per tutto quanto in conseguenza di tale scelta ne dovesse derivare e salvo il rispetto da parte dell’Affidatario di ogni norma di legge stabilita in materia.

ART. 9 - RISERVE DELL’APPALTATORE

Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore accetta esplicitamente tutte le clausole in esso contenute senza eccezione alcuna, mentre qualsiasi riserva sopravvenuta da parte dell’Appaltatore, non può essere presa in considerazione se non viene formulata per iscritto entro dieci giorni dal fatto che l’ha originata, mediante lettera da comunicare con raccomandata A/R oppure con posta elettronica certificata indirizzata al Responsabile del procedimento. Non sono prese in considerazione riserve avanzate oltre il termine suddetto oppure in forma diversa da quella prescritta.

Resta stabilito che, anche in caso di riserve, l’Appaltatore non può per nessun motivo sospendere o rallentare il normale andamento del servizio. L’esame delle riserve avviene prima del pagamento della rata relativa al trimestre in cui è pervenuta la riserva, senza decorso degli interessi moratori in favore dell’Appaltatore.

ART. 10 - INDIPENDENZA DELL’APPALTATORE E SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

L’Appaltatore eserciterà con libertà e piena autonomia le funzioni conferite con il contratto sottoscritto, con estraneità all’apparato amministrativo degli enti locali, dichiarando con la sottoscrizione del presente contratto di non essere dipendente di alcuno di essi o di società ed enti partecipati. L’Appaltatore dichiara di essere consapevole che tale condizione dovrà permanere per tutta la durata del contratto, pena la risoluzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna pertanto espressamente, con la stipula del presente contratto a non assumere, per tutta la durata del contratto medesimo – pena la risoluzione – alcun servizio, né direttamente, né per interposta persona, in contrasto con la Fondazione.

L'Appaltatore dichiara, sotto la propria responsabilità che con il presente servizio non vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità per la collaborazione con Enti pubblici e che, pertanto, non ha rapporti con Amministrazioni o Enti pubblici che ostino all'esercizio della libera professione, né altri rapporti in contrasto con l'incarico ricevuto, impegnandosi, in ogni caso, a far pervenire alla Fondazione, ove il caso ricorra, la eventuale prescritta autorizzazione prima di dare inizio al Servizio.

ART. 11 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 questa pagina descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia ed ha lo scopo di informare gli utenti anche riguardo al trattamento dei dati personali e alle relative garanzie riconosciute dalla nuova normativa europea.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia in Via F.lli Manfredi 12/C tel. 0522 -456473.

Il Responsabile per la protezione dei dati della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia ha sede a Reggio Emilia in Via F.lli Manfredi 12/C ed è contattabile al seguente indirizzo mail: dpofondazionesport@comune.re.it.

La Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia ha la titolarità.

Conformemente a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679, tali soggetti sono tenuti ad assicurare l'osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 in tutte le parti che riguardano gli adempimenti e gli obblighi in capo ai Responsabili del trattamento dei dati, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Così come previsto dall'Art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 vengono formalizzate da parte della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento".

I dati personali sono trattati da personale interno alla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure volte alla concreta tutela dei dati personali così come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dalla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679 non necessita di consenso da parte degli interessati. Coerentemente con gli scopi statuari della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia i dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- la valorizzazione dello Sport come strumento di educazione e formazione personale e sociale in collaborazione con gli Enti e le associazioni sportive, quale forma eminente di autogoverno del territorio, attraverso cui dare attuazione al principio di sussidiarietà, costituzionalmente e legislativamente sancito;

- la possibilità per il mondo dello sport reggiano di un utilizzo equo e diffuso dell'impiantistica, che ribadisca il diritto di ogni residente all'attività sportiva;

- la diffusione, sviluppo e sostegno dello Sport di base, con particolare riguardo al settore giovanile e dilettantistico, attraverso eventi sportivi finalizzati al perseguimento dei predetti obiettivi;

- la promozione e la partecipazione alla realizzazione e gestione di ricerche di mercato, campagne ed interventi di pubblicità e comunicazione in ambito sportivo;

- la valorizzazione del rapporto tra sport professionistico e sport dilettantistico.

I dati personali in possesso del Titolare del trattamento non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo i casi previsti da obblighi normativi nei rapporti con altre pubbliche autorità od organismi pubblici.

I dati personali in possesso del Titolare del trattamento non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

Nel rispetto degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 i dati personali sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Ai sensi degli Artt. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. L'apposita istanza è presentata alla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia contattando il

Responsabile della protezione dei dati della Fondazione per lo Sport del Comune di

Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi 12/C, indirizzo mail:

dpofondazionesport@comune.re.it.

ART. 12 – WHISTLEBLOWING

L’Affidatario prende atto dell’attivazione, da parte dell’Ente Appaltante, della

piattaforma informatica dedicata al “whistleblowing”, sistema che permette, con

garanzia di riservatezza, di segnalare illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi

dell’interesse pubblico, comunicando ai propri dipendenti/collaboratori interessati,

tramite e-mail dedicata, la possibilità di accesso al sistema di whistleblowing della

Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia, ai fini della segnalazione di

condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro

(art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, commi 1 e 2 e ss. mm. e ii.) . Il software è conforme

alla legge n. 179/2017 nonché alle LINEE GUIDA ANAC, Determinazione n. 6 del

2015 e al Comunicato del Presidente ANAC del 5 settembre 2018, nonché del D.Lgs.

24/2023. Di seguito il percorso per accedere alla piattaforma attivata dalla

Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia, messo a disposizione anche

dei dipendenti delle imprese fornitrici:

[https://www.fondazionesport.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/](https://www.fondazionesport.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/documenti-di-programmazione-strategico-gestionale/whistleblowing/)

[atti-general/documenti-di-programmazione-strategico-gestionale/whistleblowing/;](https://www.fondazionesport.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/documenti-di-programmazione-strategico-gestionale/whistleblowing/)

nella medesima sezione sono disponibili il manuale operativo per le modalità di

segnalazione e i relativi moduli. L’aggiudicatario si impegna solennemente a non

adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti. L’Affidatario ha l’obbligo di

mantenere riservati

i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di

elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite

l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione. L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto e non contempla i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza predetti e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti. L'Affidatario, altresì, può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente. In caso di inosservanza degli obblighi restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, ferme. L'Affidatario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dall'aggiudicatario in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto. L'Affidatario non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali

all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

ART. 13 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti la stipula del contratto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo e di registrazione sono a carico dell'Appaltatore.

Tutti gli oneri di trasferta ed eventuali altre spese connesse all'espletamento del servizio affidato si intendono già ricompresi nel corrispettivo risultante dall'offerta economica, sicché in tutti gli altri casi gli assegnatari dei servizi devono essere in grado di spostarsi autonomamente presso la sede della Fondazione, o altre all'uopo indicate, con mezzi propri ed interamente a loro carico, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Fondazione medesima. Restano a carico dell'Appaltatore tutti i rischi connessi all'espletamento del servizio appaltato.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Fondazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti all'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. o menzionati nel presente contratto, anche al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere da comunicare con raccomandata A/R oppure con posta elettronica certificata.

La Fondazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto o di procedere all'esecuzione d'ufficio dei servizi, a spese dell'Appaltatore, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, e quindi senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

qualora sia accertato il venir meno, in capo all'Appaltatore, del possesso dei

	requisiti previsti per la partecipazione alla presente procedura;	
	qualora sia accertato che le prestazioni oggetto del presente appalto non siano	
	eseguite da soggetti in possesso dei requisiti professionali e di quelli previsti dagli	
	artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 e dalla documentazione della presente procedura;	
	qualora sia accertato che l'Appaltatore sia divenuto dipendente di un Ente locale o di	
	società ed enti partecipati;	
	qualora sia accertato che l'Appaltatore abbia assunto - dopo la stipula del contratto -	
	un incarico, direttamente oppure per interposta persona, in contrasto con la	
	Fondazione o contro il Comune di Reggio Emilia;	
	quando all'Appaltatore vengano a mancare i mezzi sufficienti per il buon e regolare	
	andamento del contratto;	
	in caso di gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a	
	seguito di diffida formale da parte della Fondazione;	
	in caso di ripetuti errori e/o inadempimenti contrattuali;	
	nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10%	
	dell'importo contrattuale complessivo;	
	in caso di frode;	
	in caso di arbitrario abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza	
	maggiore, di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto;	
	in caso di violazione della normativa vigente in materia di assunzioni del personale	
	dipendente o di mancata assicurazione del personale medesimo presso gli enti	
	previdenziali ed assistenziali;	
	qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, esso debba essere, in tutto o in parte,	
	sospeso o soppresso per disposizioni di legge o di regolamento;	
	in caso di mancata reintegrazione delle cauzioni entro il termine di 10 giorni	

lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta trasmessa da parte della Fondazione.

Ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell'Appaltatore - per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente contratto - del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, la Fondazione ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti da parte dell'Appaltatore possa dar luogo.

L'Appaltatore, in ogni ipotesi di risoluzione del contratto, è comunque tenuto a garantire le prestazioni oggetto dello stesso, sino all'individuazione del nuovo contraente.

In caso di risoluzione del contratto oppure in caso di recesso, la Fondazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura, sulla base della relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali di cui trattasi. Si procederà quindi all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario Appaltatore.

ART. 15 - RECESSO UNILATERALE

È facoltà della Fondazione recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, anche se è già iniziata l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'Appaltatore un indennizzo relativo alle spese sostenute, alle prestazioni eseguite e al mancato

guadagno.

La Fondazione si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicare all'Appaltatore con lettera raccomandata A.R. oppure con posta elettronica certificata. In tal caso, la Fondazione sarà tenuta al pagamento delle disposizioni previste ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.:

ART. 16 – FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia inerente il presente contratto sarà di competenza del Tribunale di Reggio Emilia. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente scrittura privata, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Reggio Emilia, lì _____

Il Direttore della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia

<<<<<<<<<<<<<.

L'Affidatario <<<<<<<<<<.